

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
dell'ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTRALE FOTOGRAFIA
con sede in FANO (PU) C.so Matteotti, 104

L'anno 2025 il giorno 29 settembre alle ore 21 presso i locali situati in Fano (PU) in via Rinalducci 30 (denominati spazio RIN) si è riunita l'ASSEMBLEA STRAORDINARIA dei soci dell'ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTRALE FOTOGRAFIA in seconda convocazione, in quanto la prima convocazione del 28/9/2025 ore 7:30 non ha raggiunto il quorum necessario, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica statutaria per adeguamento alle disposizioni del D.lgs n. 117/2017 (art.101 - c.2 e per trasformazione in APS (Associazione di Promozione Sociale) E iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti gli associati descritti nel registro presenze allegato al presente verbale (all.to A).

Prende la parola il presidente MARCELLO SPARAVENTI il quale, constatata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale degli associati, dichiara l'assemblea validamente costituita in seconda convocazione e atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Su designazione unanime dei presenti viene nominato segretario il sig. PAOLO BRACONI che accetta.

Il Presidente dell'assemblea fa presente agli associati intervenuti che occorre variare lo statuto associativo per adeguarlo alle disposizioni del D.lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), e consentire all'Associazione di rientrare nell'ambito degli Enti del Terzo Settore. Dette modifiche si rendono necessarie anche ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione dedicata alle Associazioni di Promozione Sociale (APS), che si ritiene essere una forma associativa più adeguata alle attività svolte dall'Associazione Culturale Centrale Fotografia.

Viene data lettura degli articoli del nuovo Statuto da adottare aprendo una discussione in merito agli stessi comparata con quelli del vecchio statuto da sostituire.

L'Assemblea dopo ampia discussione delibera di approvare il nuovo testo statutario associativo di cui è stata data lettura e che si allega al presente verbale (all.to B).

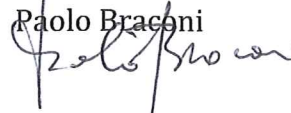
Viene conferito mandato al Presidente perché provveda a tutte le formalità dipendenti dal presente atto presso l'Agenzia delle Entrate, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e la Regione Marche e per quant'altro fosse necessario.

Non essendovi altro di cui discutere l'assemblea viene sciolta alle ore 22:00

IL PRESIDENTE
Marcello Sparaventi



IL SEGRETARIO
Paolo Braconi



All.to A) - registro dei presenti

All.to B) - nuovo statuto associativo approvato

1 x 16 = 16





OFFICE OF THE SECRETARY
DEPARTMENT OF EDUCATION
MANILA

TO: The President, Philippine National Bank
FROM: The Secretary, Department of Education
SUBJECT: Request for the release of the National Book Development Board (NBDB) funds for the purchase of books for the National Book Depository.

1. The National Book Depository (NBD) is a non-profit organization established to promote the development of the book industry in the Philippines. It has been operating since 1961 and has a long record of successful operations.

2. The NBD has been successful in its operations and has been able to purchase a large number of books for the National Book Depository. It has also been able to provide a wide range of services to the public, including the sale of books, the rental of books, and the provision of information on books.

3. The NBD has been successful in its operations and has been able to purchase a large number of books for the National Book Depository. It has also been able to provide a wide range of services to the public, including the sale of books, the rental of books, and the provision of information on books.

4. The NBD has been successful in its operations and has been able to purchase a large number of books for the National Book Depository. It has also been able to provide a wide range of services to the public, including the sale of books, the rental of books, and the provision of information on books.

Very truly yours,
Secretary

Very truly yours,
President



1. The National Book Depository (NBD) is a non-profit organization established to promote the development of the book industry in the Philippines. It has been operating since 1961 and has a long record of successful operations.

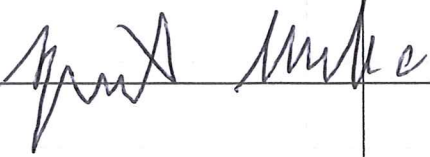
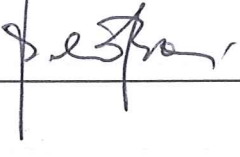


FOGLIO PRESENZE

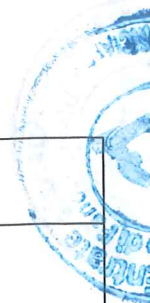
dell'Assemblea Straordinaria

ASSOCIAZIONE CULTURALE ENTRALE FOTOGRAFIA

DEL 29/9/2025 (seconda convocazione)

ERICA GIAMBITTO	12/11/1983	Erica Giambitto
PAOLO BRACONI	08/04/1961	Paolo Braconi
MARCELLO SPARVENTI	07/09/1969	Marcello Sparventi
FRANCESCA MONTANARI	25/02/1969	Francesca Montanari
PAOLO ROSSI	07/08/1968	Paolo Rossi
TIM COOPER	02/03/1960	Tim Cooper
CRISTINA FORI	08/06/1971	Cristina Fori
ANTONEUKA SPEZIALE	22/07/1972	Antonella Speziale
LUCIANO SERAFINI	28/05/1961	Luciano Serafini
LEANA TRAVANI	26/03/1977	Leana Travani
FRANCESCO BOCCHINO	18/08/1966	Francesco Bocchino
IL PRESIDENTE		IL SEGRETARIO
		



[illegible]

STATUTO
ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore"

ARTICOLO 1 - Costituzione e sede

È costituita l'Associazione di promozione sociale ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni, denominata "CENTRALE FOTOGRAFIA – Associazione di promozione sociale", in breve "CENTRALE FOTOGRAFIA APS", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale in FANO (PU). Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di associazioni di promozione sociale. L'utilizzo, nella denominazione, della locuzione "Associazione di promozione sociale" o dell'acronimo "APS" è strettamente legato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l'Associazione non sia più iscritta al Registro dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. È fatto divieto di utilizzare il riferimento ad "Associazione di promozione sociale" o l'acronimo APS in assenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2 - Carattere dell'Associazione e del volontario

L'Associazione è apartitica, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall'art. 35 del Codice del terzo settore, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi.

ARTICOLO 3 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 4 - Scopi e attività dell'Associazione

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolare: la divulgazione e la promozione della cultura dell'arte fotografica e dell'arte contemporanea. L'Associazione svolge in via principale e in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, le seguenti attività d'interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'Associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e delle attività d'interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche: a) divulgazione e promozione della cultura e del linguaggio fotografico e di altre materie artistiche; b) organizzazione di rassegne periodiche e di eventi a tema; c) attività didattiche, corsi di apprendimento, aggiornamento e approfondimento, teorici e pratici; d) istituzione di gruppi di studio, ricerca e laboratori; e) attività editoriale, come: la stampa di libri, pubblicazioni, bollettini, atti di convegni e seminari, studi di ricerca, cataloghi e riviste; f) allestimento e organizzazione di esposizioni e sezioni museali; g) Ogni altra attività compatibile e coerente con le attività d'interesse generale come sopra individuate.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Sarà cura del Consiglio Direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione. L'Associazione, potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 7 del Codice del Terzo settore ed in conformità alle linee guida adottate con apposito decreto ministeriale. L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi. Per il

migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le associazioni di promozione sociale e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art.36 del Codice del terzo settore e da altre disposizione di legge in materia.

ARTICOLO 5 - Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche ed enti giuridici (APS, altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro nei limiti dell'art. 35 del codice del Terzo Settore) di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'Associazione. L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Consiglio Direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ARTICOLO 6 - Categorie dei soci

L'Associazione è costituita da soci Onorari e soci Ordinari. Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemeritenze, che abbiano contribuito a sostenere l'Associazione idealmente e/o economicamente, in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento della quota associativa. Sono soci ordinari coloro che pagano la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo. La suddivisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione e a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea. Il numero dei soci onorari nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo è in ogni caso inferiore a quello dei soci ordinari.

ARTICOLO 7 - Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci è libera. La domanda di ammissione va inoltrata al Consiglio Direttivo e deve contenere l'impegno a osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte alla prima Assemblea convocata. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

ARTICOLO 8 - Diritti e doveri dei soci

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato, se in regola con il pagamento della quota associativa: il diritto di voto in Assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali; il diritto di essere informati su tutte le attività e le iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni attuate dall'Associazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

ARTICOLO 9 - Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni: **a)** richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi; **b)** sospensione dell'esercizio dei diritti di socio; **c)** espulsione. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci. Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'Assemblea

dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

ARTICOLO 10 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi: **a)** per dimissioni da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo; **b)** per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione; **c)** per delibera di espulsione; **d)** per ritardato pagamento della quota associativa, oltre la scadenza fissata per il versamento; **e)** per morte.

ARTICOLO 11 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono: **a)** l'Assemblea generale dei soci; **b)** il Consiglio Direttivo. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

ARTICOLO 12 - Partecipazione all'Assemblea

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede sono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e sono prese le decisioni fondamentali d'indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali. Hanno diritto di voto all'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tutti i soci dell'Associazione iscritti nel libro degli associati in regola con il pagamento della quota associativa. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria secondo i tempi e le modalità previsti nel presente statuto almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo; è inoltre convocata ogni qualvolta si renda necessario tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria: **a)** per decisione del Consiglio Direttivo; **b)** su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei soci in regola con il pagamento della quota associativa.

ARTICOLO 13 - Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dei soci per le Assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per mezzo di una o più delle seguenti modalità: per lettera semplice ovvero per posta elettronica (e-mail) o a mezzo PEC (se posseduta) o altro strumento di comunicazione telematica (whatsapp e simili) e, laddove l'Associazione disponga di locali per le attività, per affissione nella Sede Sociale; se l'Associazione possiede un sito internet, la convocazione può essere pubblicata anche nel sito. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato e affisso/pubblicato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario.

ARTICOLO 14 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto di voto. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di due deleghe. La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'Assemblea. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. Il verbale dell'Assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede. Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da segretario.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. La partecipazione all'Assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio Direttivo in fase di convocazione.

ARTICOLO 15 - Forma di votazione dell'Assemblea

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso e approvato dall'Assemblea in occasione della seduta elettorale. In caso di votazione

a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni socio dell'Associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

ARTICOLO 16 - *Compiti dell'Assemblea*

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria: **a)** discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva del Consiglio Direttivo; **b)** eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo; **c)** deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; **d)** fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa e gli eventuali contributi associativi; **e)** approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo; **f)** discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

in sede straordinaria: **a)** deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; **b)** deliberare sulle proposte di modifica dello statuto; **c)** deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'Assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea.

ARTICOLO 17 - *Compiti del Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione dell'Associazione ed ha il compito di: convocare l'Assemblea, predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea, predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea, dare esecuzione alle delibere Assembleari, predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea, ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente, deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso, definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del Cts e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio o nella relazione di missione, predisporre il bilancio consuntivo e il bilancio (quando redatto) da sottoporre all'Assemblea, deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione, dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo, procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario, in caso di necessità verificare la permanenza dei requisiti suddetti, deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi, deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci, redigere l'eventuale regolamento interno, procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza, irrogare le sanzioni disciplinari.

ARTICOLO 18 - *Composizione del Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri nominati dall'Assemblea ordinaria. Tutto il Consiglio Direttivo, deve essere composto da soci e dura in carica 3 (tre) anni. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti. Esso elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente, può eleggere inoltre il Segretario e il Tesoriere Economo. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea ordinaria. Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto. I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

ARTICOLO 19 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno 3 (tre) volte all'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio Direttivo potrà riunirsi in videoconferenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta telematica, o altro strumento di comunicazione telematica (Whatsapp o simili) almeno 5 (cinque) giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta telematica o altro strumento di comunicazione telematica, senza il rispetto del termine sopradDETTO. In particolari casi di necessità e urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica o altro strumento di comunicazione telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e sulle decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere. Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ARTICOLO 20 - Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi e in giudizio, l'Associazione stessa. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo. In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-Presidente in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

ARTICOLO 21 - Segretario

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve opportune direttive. In particolare redige i verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

ARTICOLO 22 - Il Tesoriere-Economo

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo.

ARTICOLO 23 - Libri sociali

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali: a) il libro degli associati; b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. I libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 24 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di

eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 25 - Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite: **a)** quote e contributi degli associati; **b)** eredità, donazioni e legati; **c)** contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; **d)** contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; **e)** entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; **f)** erogazioni liberali degli associati e dei terzi; **g)** proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia; **h)** proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse, nel rispetto dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore; **i)** entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi di cui all'art. 7 del Cts; **j)** dai contributi, donazioni, rimborsi da convenzioni, lasciati in denaro od in natura provenienti da persone e/o enti pubblici e privati le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali; **k)** altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 26 - Destinazione degli avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 d.lgs. 117/2017, all'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 27 - Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

ARTICOLO 28 - Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 29 - Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque, in caso di necessità motivata, non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali.

L'approvazione del bilancio preventivo (se previsto) è deliberata entro la chiusura dell'esercizio precedente a quello a cui si riferisce. I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Al ricorrere dei limiti previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

ARTICOLO 30 - Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e deciderà sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea.

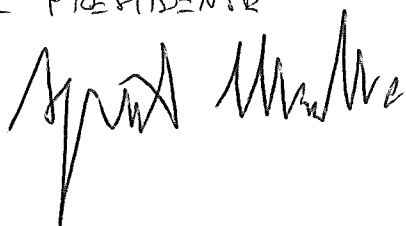
ARTICOLO 31 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 32 - Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui al D. lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

